

COMUNE DI TRIESTE

N. Cod. Fisc. e Part.IVA 00210240321

Rep. n°

Area Affari Generali ed Istituzionali

Ufficio Contratti

Prot. n°

OGGETTO: Fornitura e la posa in opera di arredi e di attrezzature specifiche per il costruendo Centro per anziani non autosufficienti presso il Padiglione "B" dell'ex Ospedale per Lungodegenti "E. Gregoretti".

IMPRESA: _____

L'anno 2006 (DUEMILASEI), giorno _____ del mese _____, in una sala del Comune di Trieste in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 a Trieste.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. ____ dd. _____ 2006 è stata indetta una gara a procedura aperta da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 53 della Direttiva 2004/18/Ce dd. 31.3.2004 per la fornitura e la posa in arredi e di attrezzature specifiche per l'allestimento del costruendo Centro per Anziani non autosufficienti presso l'immobile già denominato Padiglione "B" dell'ex Ospedale per Lungodegenti "E. Gregoretti";

che con determinazione n. ____ dd. _____ 2006 è stata costituita della Commissione giudicatrice della gara in questione;

che, con determinazione dirigenziale n. ____ dd. _____ 2006 sono stati approvati i contenuti dei verbali della Commissione e si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto all'Impresa _____ con la riserva di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara dopo il positivo esito della verifica della campionatura che il soggetto aggiudicatario sarà chiamato a produrre entro i termini che verranno indicati ed alle verifiche in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni rese in sede di gara;

che, con determinazione dirigenziale n. ____ dd. _____ 2006 a seguito del positivo riscontro della campionatura e della corrispondenza delle autodichiarazioni rese in sede di gara, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto in capo alla Impresa _____, con sede a _____ in Via _____, n. _____, al ribasso dello __% e quindi al prezzo complessivo di Euro _____ + IVA;

tutto ciò premesso e considerato;

tra il Comune di Trieste rappresentato da _____ domiciliato/a agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, che interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste - ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 lett. c del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 69 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

la con sede a () in via _____ rappresentata da _____ (in seguito anche più brevemente detta "Impresa").

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. I – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Trieste come sopra rappresentato affida alla Impresa _____ che a mezzo del sopra citato rappresentate accetta, la fornitura e la posa in opera di arredi e di attrezzature specifiche da destinare al costruendo Centro per anziani non autosufficienti da allocare nell'immobile oggetto di ristrutturazione denominato Padiglione "B" dell'ex Ospedale per lungodegenti "E. Gregoretti" il tutto secondo quanto indicato negli elaborati progettuali approvati con la determinazione dirigenziale n. ____/2006 ed indicati nell'elenco allegato sub "1" al presente contratto, elaborati che, sottoscritti dalle parti come sopra costituite e conservati in atti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati allo stesso.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la fornitura e posa in opera degli arredi oggetto del presente contratto è pari ad Euro + Euro per I.V.A. come da offerta allegata sub "2" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 4 – TERMINI

Ai sensi del Capitolato d'oneri ed in relazione all'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara l'Impresa dovrà ultimare la fornitura e la relativa posa in opera entro il termine perentorio del _____ 2006.

ART. 5 - TERMINI E CONDIZIONI DEL PERIODO DI ASSISTENZA POST-VENDITA

Ai sensi del Capitolato d'oneri ed in relazione all'offerta prodotta in sede di gara dalla data di positivo superamento del collaudo decorrerà un periodo di __ () giorni naturali e consecutivi durante il quale, su richiesta del Comune, l'Impresa dovrà garantire l'intervento sul posto per risolvere eventuali problemi funzionali o effettuare la manutenzione ordinaria a proprio carico, con la sola esclusione delle parti soggette ad usura.

L'intervento dell'Impresa dovrà venir garantito entro 48 ore dalla chiamata.

In caso di ritardo nell'intervento o di mancato intervento il Comune procederà mediante esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo che verrà svincolato soltanto a conclusione del periodo in questione.

Il Comune inoltre declina ogni responsabilità per sottrazione o danni che possano essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall'Impresa e ciò finché non sia stato positivamente eseguito il collaudo definitivo.

ART. 6 - TERMINI E CONDIZIONI DEL PERIODO DI GARANZIA

Ai sensi del Capitolato d'oneri ed in relazione all'offerta prodotta in sede di gara dalla data di positivo superamento del collaudo decorrerà il periodo di garanzia di __ () mesi durante il quale l'Impresa si obbliga a provvedere gratuitamente alla sostituzione totale o parziale della fornitura o parti di essa o di suoi componenti per ogni ipotesi di vizio o malfunzionamento non imputabile ad uno scorretto utilizzo dei beni.

ART. 7 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui al precedente art. 3 sarà liquidato all'Impresa, entro 30 giorni dalla data di pervenimento al Comune, delle fatture riscontrate conformi e regolari dal Responsabile Unico del Procedimento con le seguenti modalità:

- acconto pari al 70% (settanta per cento) del corrispettivo contrattuale alla data della consegna e posa in opera di tutti i beni oggetto della fornitura;
- il saldo pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale alla data del positivo superamento delle prove di collaudo che il Comune effettuerà sui beni oggetto della fornitura al fine di verificare la perfetta rispondenza degli stessi alle indicazioni del Capitolato d'oneri e dei suoi allegati nonché alle condizioni offerte dall'aggiudicatario.

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento di quanto previsto nel presente atto ha prodotto la polizza fidejussoria n. ___ rilasciata da _____ in data _____ per l'importo di Euro _____ (_____) pari al 10% dell'importo della fornitura.

Il deposito cauzionale verrà restituita soltanto a conclusione di tutte le attività oggetto del contratto (incluso il periodo di assistenza post-vendita di cui al precedente art. 5) risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

ART. 9 – PENALITÀ

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto rispetto ai termini indicati all'art. 4, il Comune potrà comminare all'Impresa, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni, una penale di Euro 200,00 (duecento/00)/die.

Nel caso di ritardo superiore ai 20 (venti) giorni è in facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, anche senza formale diffida, provvedendo all'incameramento del deposito cauzionale per eventuali danni che da tale risoluzione dovessero derivare al Comune stesso.

Oltre a quanto sopra stabilito, nei casi di inadempimento alle prestazioni contenute nel presente atto, che non configurino una delle ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune potrà applicare penalità che, in relazione alla gravità dell'inadempimento potranno variare da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

L'entità della penale da applicare alle singole fattispecie sarà determinata, in esito ad un procedimento in contraddittorio con l'Impresa.

L'importo derivante dalla comminazione di penalità sarà detratto dai crediti dell'Impresa ovvero ritenuto dal deposito cauzionale costituito ai sensi del precedente art. 8.

Il Comune potrà rifiutare la fornitura qualora essa non risulti corrispondente alle specifiche tecniche previste nel Capitolato d'oneri oppure non risponda alle previsioni dell'offerta.

In tali casi l'Impresa sarà tenuta, a propria cura e spese, all'allontanamento della fornitura presso il proprio stabilimento. In caso di mancato asporto dei manufatti a cura dell'Impresa provvederà il Comune mediante esecuzione d'ufficio in danno all'Impresa.

ART. 10 – RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà venir risolto nei casi di grave inadempimento con particolare riguardo alle seguenti fattispecie:

- ritardo nell'esecuzione della fornitura superiore ai 20 (venti) giorni (vedi art. 9)
- cessione in tutto o in parte del presente contratto
- difformità nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto previsto nel Capitolato d'oneri oppure non corrispondenza alle previsioni dell'offerta.

In siffatte circostanze, fermo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni, all'Impresa verrà liquidato il corrispettivo per l'attività svolta sino al

momento della risoluzione, se di gradimento per il Comune, con esclusione di ogni altra spesa o onere, e con l'obbligo dell'eventuale messa in pristino dei luoghi oggetto dell'intervento.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Impresa ed il Comune, in dipendenza del presente atto, non definibile in via amministrativa, sarà deferita, alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tali ipotesi le parti concordano fin d'ora sulla competenza del Foro di Trieste.

ART. 12 – SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto - eccetto l'IVA - sono ad esclusivo carico dell'Impresa, che, a tal fine dichiara di avere il domicilio fiscale a _____, con recapito in _____, n. _____.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Letto approvato e sottoscritto.